



-6751/16

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Responsabilità
da uso di
carta di
credito.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 26595/2012

- Dott. FABRIZIO FORTE - Presidente -
- Dott. RENATO BERNABAI - Rel. Consigliere -
- Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere -
- Dott. GUIDO MERCOLINO - Consigliere -
- Dott. FRANCESCO TERRUSI - Consigliere -

Cron. *GFSI*
Rep. *C.I.*
Ud. 21/01/2016
PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 26595-2012 proposto da:

(omissis) (c.f. (omissis)), elettivamente domiciliato in (omissis) , presso l'avvocato (omissis) , che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

- **ricorrente** -

contro

(omissis) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (omissis) , presso l'avvocato (omissis) (omissis) , che la rappresenta e difende, giusta

2016

156

procura in calce al controricorso;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 916/2011 del TRIBUNALE di
LIVORNO, depositata il 10/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/01/2016 dal Consigliere Dott. RENATO
BERNABAI;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato (omissis) che ha
chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per
l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(omissis) ricorre avverso la sentenza numero 916 del 2011 pronunciata dal tribunale di Livorno che ha accolto l'appello presentato da (omissis) S.p.A. (già (omissis) s.p.a.) avverso la sentenza n. 693 del 24 maggio 2007 con cui il giudice di pace della medesima città aveva revocato il decreto ingiuntivo con cui era stato ingiunto all'odierno ricorrente il pagamento della somma di euro 1748,48, più interessi di mora e spese, oltre la condanna alla restituzione al ricorrente odierno della somma di € 150,00 con riferimento all'accertato inadempimento della banca agli obblighi derivanti dal contratto di emissione di una carta di credito prepagata.

Il giudice d'appello rilevava che dovesse ritenersi accertato il grave inadempimento del (omissis) alle proprie obbligazioni contrattuali, segnatamente conseguente al non aver diligentemente custodito la carta nella palestra ove aveva esercitato attività motoria, tanto da subirne il furto, a non aver diligentemente verificato il perdurante possesso della medesima, tanto da essersi accorto del furto solo nella giornata successiva e a non aver tempestivamente avvisato la banca dell'avvenuta perdita di possesso.

Ne conseguiva che legittimo dovesse ritenersi il comportamento della banca che aveva dato corso ai pagamenti a favore degli esercenti commerciali presso i quali la carta prepagata era stata abusivamente utilizzata da parte dell'autore del furto nella serata precedente a quella del blocco della carta. Un inadempimento ritenuto dalla sentenza impugnata "gravemente colposo", al punto da non ritenere il (omissis) nemmeno legittimato a invocare il limite di responsabilità di € 150,00 contrattualmente previsto a favore del cliente, che doveva ritenersi quindi tenuto al pagamento dell'intero importo delle transazioni abusivamente effettuate, con conseguente legittimità del decreto ingiuntivo emesso, che veniva pertanto confermato.

Avverso tale pronuncia (omissis) propone ricorso per cassazione affidato a sei motivi ed ulteriormente illustrato con memoria ex art.378 cod. proc. civile.

Resiste la (omissis) s.p.a. con controricorso.

All'udienza del 21 gennaio 2016 il Procuratore generale ed il difensore del ricorrente precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell'articolo 56 del d. l.vo n. 206 del 2005 (c.d. “Codice del consumo”), e segnatamente del suo secondo comma che stabilisce che *“l’istituto di emissione della carta di pagamento riaccrediti al consumatore i pagamenti dei quali questi dimostri l’eccedenza rispetto al prezzo pattuito, ovvero l’effettuazione mediante l’uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte del professionista o di un terzo, fatta salva l’applicazione dell’articolo 12 del decreto-legge 3 maggio 1991 n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1991 n. 197”*. A parere del ricorrente questa normativa sarebbe applicabile al caso di specie in quanto, pur se riferita ai contratti a distanza, esprimerebbe un principio generale, applicabile a tutte le transazioni effettuate tramite carta di credito.

Ne conseguirebbe che l’addebito al consumatore non sarebbe legittimo quando l’acquisto avvenga a seguito di un contratto stipulato da una persona fisica qualora l’esercente versi in grave colpa, avendo la possibilità di identificare il portatore. Il giudice di appello avrebbe paradossalmente interpretato la disposizione, nel senso che l’istituto di emissione sarebbe legittimato a contestare al titolare della carta una colpa, facendogli quindi pagare i relativi importi, ed a contestare, poi, un’analoga colpa all’esercente commerciale, così da poter trattenere gli importi corrisposti.

Il motivo è infondato.

Come ammette lo stesso ricorrente, l’art.56 del decreto legislativo n. 206/05 si applica esclusivamente ai contratti a distanza. A mente dell’articolo 51 del medesimo decreto legislativo, intitolato *“campo di applicazione”*, infatti, le disposizioni della Sezione Prima del Capo Primo del Titolo terzo del decreto si applicano ai contratti a distanza: con espressa esclusione dei soli contratti relativi ai servizi finanziati, di quelli conclusi tramite distributori automatici, di quelli conclusi con operatori di telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici, dei contratti aventi a oggetto la costruzione, la vendita o a altri diritti su immobili, di vendita all’asta: tutti, estranei al caso di specie.

Del resto, la nozione di contratto a distanza si ricava dal precedente art.45 del medesimo decreto, laddove espressamente prevede che la normativa ivi descritta si

applichi ai contratti conclusi tra un professionista e un consumatore e concerna la fornitura di beni o la prestazione di servizi stipulati durante la visita del professionista al domicilio del consumatore, ovvero sul posto di lavoro o nei locali in cui il consumatore si trovi, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, di studio, di cura, ovvero durante un'escursione organizzata dal professionista al di fuori dei propri locali commerciali; ovvero, in un'area pubblica o aperta al pubblico, mediante sottoscrizione di una nota d'ordine comunque denominata; o ancora, per corrispondenza, o comunque in base a un catalogo che il consumatore abbia avuto modo di consultare senza la presenza del professionista.

Anche queste sono ipotesi estranee al caso di specie.

Oggetto della presente controversia è infatti la disciplina applicabile ad un contratto di utilizzazione di una carta di credito, stipulato tra la banca e il cliente, senza alcun riferimento alle ipotesi di conclusione a distanza: circostanza, che non risulta minimamente dedotta nei precedenti gradi del giudizio, come espressamente eccepisce la parte controricorrente.

Il secondo motivo di ricorso si riduce alla denuncia di violazione dell'art.1176 cod. civile, per effetto dell'errore in cui sarebbe incorso il giudice d'appello nell'omettere completamente, in sede di motivazione, la considerazione della negligenza degli esercenti commerciali che avevano disposto e accettato il pagamento tramite uso della carta di credito.

Il motivo è infondato.

La motivazione della sentenza impugnata si basa sull'attribuzione all'odierno ricorrente della responsabilità per omessa custodia e per omessa tempestiva denuncia alla controparte contrattuale della sottrazione dello strumento di pagamento; e solo in via del tutto accessoria, si occupa della questione della utilizzazione fraudolenta della medesima carta. Di talché, l'argomento della responsabilità dei terzi che abbiano accettato l'utilizzo dello strumento di pagamento appare del tutto irrilevante ai fini della decisione della controversia in esame.

I tre successivi motivi possono essere esaminati congiuntamente per affinità di contenuto.

Con il terzo, si lamenta l'illogicità della motivazione in ordine alla gravità della colpa addebitata al ricorrente, ravvisata nell'aver portato la carta in palestra, nel non aver controllato se essa fosse ancora nella propria disponibilità al termine dell'attività sportiva e nell'aver completamente omesso di accertare l'avvenuta trasmissione della denuncia di smarrimento alla banca.

Con il quarto, si denuncia l'incongruità della motivazione nel ritenuto difetto di prova che le firme sulle distinte di autorizzazione ai pagamenti fossero palesemente contraffatte; senza considerare che lo stesso ricorrente aveva chiesto, sin dal primo grado di giudizio, l'esibizione delle medesime distinte contenenti le firme rese asseritamente contraffatte.

Con il quinto, si denuncia genericamente una violazione della normativa processuale. I motivi sono infondati.

Va preliminarmente rilevato che tutte le doglianze in esame, pur denunciando un vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, in realtà propongono alla Corte una richiesta di riesame del merito della controversia, che non può trovare ingresso in questa sede.

La motivazione della sentenza impugnata richiama la documentazione in atti e mette in risalto un'omissione di diligenza nella custodia della carta. Le argomentazioni in fatto contenute nella decisione impugnata sono contrastate nei motivi di ricorso senza allegazione di veri vizi logici, ma semplicemente sulla base della prospettazione di una diversa opzione ermeneutica.

Da respingere è anche la denunciata violazione della normativa processuale connessa alla valutazione sulla data di trasmissione della denuncia di smarrimento della carta, non ulteriormente specificata, tanto da non consentire alla Corte di poter apprezzare il contenuto della doglianza.

Inammissibile si palesa, poi, la censura dell'erroneità della motivazione sul punto relativo alla data della trasmissione dalla denuncia alla (omissis), posto che il motivo difetta di autosufficienza, non essendo trascritto il contenuto del documento dal quale si evincerebbe il contrario di quanto affermato nella sentenza.

Pure inammissibile si palesa il sesto motivo di ricorso, relativo all'omissione dell'accertamento, da parte del giudice di appello, del carattere di vessatorietà di una non meglio precisata clausola contrattuale asseritamente "imposta dalla compagnia di assicurazione", privo com'è di qualsiasi riferimento formale o sostanziale ad uno dei canoni previsti dall'art. 360 cod. proc. civ. e peraltro riferito ad una non meglio identificata compagnia di assicurazione

Il ricorso è dunque infondato e va respinto; con la conseguente condanna alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e del numero e complessità delle questioni svolte.

P.Q.M.

- rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali rimborso in favore della controricorrente delle spese di questo giudizio liquidate in complessivi € 1.700,00, di cui € 1500,00 per compenso, oltre spese generali forfettarie e gli accessori di legge.

Roma, 21 gennaio 2016.


Il Consigliere estensore

dott. Renato Bernabai



Il Presidente

dott. Fabrizio Forte



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Franca Calderola

Depositato in Cancelleria

il - 7 APR 2016

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Franca Calderola